



D. R. 25.8.2021 n. 202

Recante valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, dal titolo “Verso una “stakeholder company?” – Responsabile Scientifico – Prof. Gian Domenico Mosco (s.s.d. IUS/04).

## **IL RETTORE**

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 che prevede la possibilità per le università di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTO il D.M 9 marzo 2011 n. 102, recante “Importo minimo assegni di ricerca – articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTO il vigente regolamento Assegni di ricerca della Luiss Guido Carli, emanato con Decreto Rettorale n. 162 del 14 luglio 2011 e successive modificazioni;
- VISTE le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 giugno 2021, del Senato Accademico del 30 giugno 2021 e del Comitato Esecutivo del 15 luglio 2021;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

E’ emanato il bando di valutazione comparativa, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, dal titolo “Verso una “stakeholder company?” – Responsabile Scientifico – Prof. Gian Domenico Mosco (s.s.d. IUS/04).

Prof. Andrea Prencipe

**BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO  
DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Art.1 – OGGETTO DEL BANDO**

Il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli bandisce una selezione pubblica, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell’area scientifica Juridical Sciences nell’ambito del settore scientifico-disciplinare e del progetto di ricerca di seguito riportato:

Settore scientifico-disciplinare	Progetto di ricerca	Responsabile del progetto di ricerca	Durata
IUS/04	Verso una “stakeholder company”?	Prof. Gian Domenico Mosco	2 anni

Descrizione sintetica del progetto di ricerca, indicazione dei Paesi in cui può essere condotta la ricerca, dei Paesi di residenza del candidato e della loro nazionalità è reperibile, in allegato al presente bando – di cui è parte integrante –, nel sito dell’Ateneo <http://www.Luiss.it> e nei siti <http://bandi.miur.it> e <http://ec.europa.ec/euraxess>.

L’importo lordo annuo di un assegno di ricerca è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate. All’affidamento della collaborazione si provvederà mediante stipula di contratto individuale.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per gli Assegni di Ricerca della Luiss Guido Carli, gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari, ivi compresi i contributi per attività di ricerca concessi dalla Luiss Guido Carli.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del predetto articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Il rinnovo, che non può avere durata inferiore all’anno, è deliberato dal comitato esecutivo della Luiss Guido Carli, su proposta del dipartimento interessato, prima della scadenza del contratto.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui al regolamento della Luiss Guido Carli e dei contratti di cui all’art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici, nonché con enti pubblici di ricerca e sperimentazione, ivi comprese l’ENEA e l’ASI, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art.2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE**

Possono partecipare alla valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- l’ultimo titolo di studio posseduto (laurea magistrale, dottorato o analogo titolo estero) deve essere stato conseguito entro i 5 anni dalla data di scadenza del bando. (il limite non si applica nel caso in cui il candidato sia iscritto ad un programma di dottorato);
- possesso del diploma di laurea quadriennale e/o Magistrale conseguito presso una Università italiana od analogo titolo accademico (di almeno pari durata) conseguito all’estero (tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa vigente, qualora non già dichiarato equipollente);
- titolo accademico di Dottore di ricerca, conseguito sia in Italia che all’estero, coerente con l’assegno bandito ovvero curriculum scientifico – professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

E’ escluso dalla partecipazione alla valutazione comparativa il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI).



In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lett. b) ultimo periodo della L. 240/2010 richiamato nello stesso articolo dalla lettera c) per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'università.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono fruire di assegni di ricerca.

### **Art. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI**

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando dovranno essere presentate on line entro le **ore 14:00 Central European Time (CET), UTC +1 del 30 settembre 2021**. I candidati sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo on line e della validità delle certificazioni/autocertificazioni che presentano. L'Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato, potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale.

La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet all'indirizzo:

<http://jsa.luiss.it/LGCAssegni/index.zul?CDS=AS4079>

Per presentare la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa i candidati dovranno seguire il seguente percorso:

- a) collegarsi al sito web: <http://jsa.luiss.it/LGCAssegni/index.zul?CDS=AS4079>;
- b) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti:

documentazione obbligatoria:

- 1) certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita nell'esame di laurea e di quella dei singoli esami di profitto, ovvero equipollenza del titolo (qualora conseguito all'estero), ovvero copia del titolo (qualora conseguito all'estero), debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente;
- 2) progetto di ricerca;
- 3) curriculum di attività scientifico – professionale;
- 4) elenco delle pubblicazioni e dei titoli;
- 5) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

documentazione facoltativa:

- 6) certificato di dottorato di ricerca, se posseduto;
- 7) ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico – professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni.

Terminata la procedura di compilazione della domanda, il candidato riceve la ristampa della stessa a conferma che la procedura è andata a buon fine.

In relazione ai numeri 1 e 6 sarà possibile presentare una autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

### **Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI**

La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore della Luiss Guido Carli ed è composta da tre docenti di ruolo presso università italiane o straniere.



La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

La Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio, riservandosi di richiedere copia dei titoli e delle pubblicazioni ai candidati.

Ai fini della predetta procedura sono valutati come titoli, tra gli altri:

- il dottorato di ricerca;
- il progetto di ricerca presentato;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La Commissione Giudicatrice dispone di 60 punti per i titoli, le pubblicazioni e le documentate attività di ricerca e di 40 punti da attribuirsi al colloquio, che comprende – oltre alla presentazione del progetto di ricerca – anche la discussione dei lavori scientifici presentati, per un totale, ai fini della definizione del punteggio finale, di 100 punti.

I punti da attribuirsi ai titoli sono così suddivisi:

- a) fino a 20 punti per il curriculum accademico. 10 punti saranno attribuiti al titolo di Dottore di ricerca;
- b) fino a 10 punti per il progetto di ricerca, adeguatamente dettagliato;
- c) fino a 15 punti per le pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità, di rilevanza scientifica e di congruenza con l'area scientifica prescelta dal candidato;
- d) fino a 15 punti per attività di ricerca documentate presso soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero.

Il candidato che avrà raggiunto un punteggio di almeno 36/60 nella valutazione dei titoli verrà ammesso al successivo colloquio.

Ai candidati che avranno raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto verrà comunicata l'ammissione, data e luogo del colloquio, mediante pubblicazione nel sito internet dell'Ateneo e tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 24/40.

Il punteggio generale di ogni candidato risulterà dalla somma del punteggio dei titoli e delle pubblicazioni con quello del colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice compilerà, per ciascun progetto di ricerca, la graduatoria generale di merito formulata in ordine decrescente secondo il punteggio di cui sopra.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La graduatoria è approvata con decreto del Rettore della Luiss Guido Carli e resa pubblica sul sito dell'ateneo.

Gli assegni resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di collaborazione, saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria.

## **Art. 5 – OBBLIGHI E DIRITTI**

Il vincitore, a pena di decadenza, dovrà presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, dell'avvenuto conferimento dell'assegno.

Decade dal diritto all'assegno colui che, entro il termine predetto non dichiara di accettarlo o non inizia la sua attività entro i termini stabiliti.

Nel caso che il vincitore sia ricercatore di cittadinanza extra-UE, la data di inizio delle attività è subordinata all'esito positivo della procedura specificamente concepita per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi ai fini di Ricerca Scientifica, ai sensi dell'art. 27 ter del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dal decreto legislativo n. 17/2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE.

Il ricercatore di cittadinanza extra UE dovrà presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, dell'avvenuto conferimento dell'assegno. Decade dal diritto all'assegno se, entro il termine predetto non dichiara di accettarlo o non inizia la sua attività entro i termini stabiliti ad esito della procedura sopracitata.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti alla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

L'assegnista deve svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento al quale afferisce e deve garantire la sua presenza fisica in Università, per incontrare il responsabile dell'assegno, almeno un giorno a settimana nell'arco dell'intero anno accademico, salvo i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per un periodo superiore alle 3 settimane consecutive, per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare comunicazione scritta al responsabile scientifico e al direttore del dipartimento. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente alla direzione del dipartimento nel quale svolge la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici ed è, inoltre, tenuto alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.

Garantendo il regolare svolgimento delle attività di ricerca assegnategli, previa autorizzazione del dipartimento e sentiti il o i responsabili scientifici, il titolare di assegno può partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università e può pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; può, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.

L'assegno non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Nei casi di documentata e grave malattia, l'attività di ricerca e per conseguenza l'assegno, può essere sospesa.

Per periodi di assenza inferiori a complessivi 30 giorni nel corso di un anno solare non si incorrerà nella sospensione dell'assegno e non sarà quindi necessario giustificare l'assenza.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, di cumulo e l'eventuale ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata.

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e inadempimenti, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del o dei responsabili scientifici, approvata dal consiglio del dipartimento di riferimento.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE**

L'università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Nel caso che il vincitore sia ricercatore di cittadinanza extra-UE, l'università provvede a sostenere le spese di viaggio del ricercatore nel Paese di provenienza e a stipulare una polizza assicurativa per il ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Convenzione di accoglienza da stipulare nell'ambito della procedura specificamente concepita per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi ai fini di Ricerca Scientifica, ai sensi dell'art. 27 ter del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dal decreto legislativo n. 17/2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità durante il quale è sospeso il decorso della durata dell'assegno, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.



## **Art. 7 – NORME DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'art. 22 della legge 240/2010, al Regolamento assegni di ricerca della Luiss Guido Carli e, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.



**PROGETTO DI RICERCA**

Fonte di finanziamento	Luiss Guido Carli
Titolo del progetto di ricerca	Verso una “stakeholder company?”
Responsabile	Prof. Gian Domenico (IUS/04)
Descrizione del progetto	<p>Tanto negli Stati Uniti, quanto in Unione europea alcune recenti iniziative provenienti da <b>policy-makers</b> e dallo stesso mondo imprenditoriale hanno conferito ai fattori <b>Environmental, Social e Governance</b> (ESG) – e, in particolare, ai primi due – un ruolo chiave nel definire il ruolo delle società lucrative: veicoli per la produzione di valore solo per gli azionisti oppure anche portatori di benefici per i vari portatori di interesse (<b>stakeholders</b>)? Con la dichiarazione della <b>Business Roundtable</b> del 2019, 181 amministratori delegati di grandi società nord-americane hanno promesso una gestione societaria orientata alla produzione di valore per tutti gli <b>stakeholders</b>. Una proposta depositata negli Stati Uniti dalla Senatrice Elizabeth Warren (<b>Accountable Capitalism Act</b>), se approvata, condizionerebbe l’esercizio dell’attività d’impresa da parte delle maggiori società americane alla circostanza che, nell’adempire ai loro doveri fiduciari, i <b>boards</b> di tali società tengano conto degli interessi di tutti gli <b>stakeholders</b>. In Europa, le iniziative legislative in materia di Finanza Sostenibile – e, in particolare, gli obblighi di <b>disclosure</b> non finanziaria introdotti dalla direttiva 2014/95 – e il recente Rapporto su “Doveri fiduciari degli amministratori e governo societario sostenibile” preparato da Ernst &amp; Young per la <b>DG Justice and Consumers</b> della Commissione europea sembrano andare in una direzione simile a quella delle iniziative statunitensi. Anche in Italia il nuovo Codice di Corporate Governance 2020 si apre chiedendo all’organo di amministrazione di guidare la società promuovendone il successo sostenibile, che si traduce nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri <b>stakeholders</b> rilevanti per la società. Anche la politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo e del <b>top management</b> deve essere improntata per il codice al perseguimento del successo sostenibile della società.</p> <p>Sembra, dunque, emergere una tendenza a integrare preoccupazioni di tipo ambientale e sociale nella <b>corporate governance</b> – e, inevitabilmente, nello stesso programma d’attività implicitamente o in via espressa – delle società lucrative, distaccandosi pertanto dalla tradizionale idea che questi obiettivi siano appannaggio esclusivo delle qualifiche sociali (si pensi, in Italia, alle imprese sociali e, seppur in termini diversi, alle società benefit) e dei modelli <b>ad hoc</b> (si pensi alle LLCs americane) introdotti nei vari ordinamenti. Un’integrazione che, se applicata alle società lucrative, specie a quelle quotate, solleva una serie di problematiche giuridiche ed economiche la cui analisi si è intensificata negli ultimi anni sia negli Stati Uniti, sia in Europa.</p> <p>La ricerca si propone pertanto di indagare questi sviluppi e le loro implicazioni per il diritto societario. Occorre anzitutto chiedersi quali siano le loro conseguenze sul dibattito internazionale e nazionale relativo al <b>purpose</b> delle società lucrative. È necessario, in particolare, chiedersi se queste tendenze finiscano per modificarlo, determinando</p>



	<p>in definitiva un superamento dell'approccio tradizionale che vede queste società volte alla massimizzazione del valore per gli azionisti. È poi necessario chiedersi quali possano essere i possibili riflessi sui doveri fiduciari degli amministratori, specie con riferimento alle società quotate. Tra le varie proposte avanzate dal Rapporto Ernst &amp; Young c'è, non a caso, quella di introdurre un nuovo regime fiduciario degli amministratori, che sarebbero chiamati, sulla scia di quanto già proposto nel c.d. <b>Accountable Capitalism Act</b> e da noi con riguardo alle società benefit, a bilanciare gli interessi di azionisti e <b>stakeholders</b> o, comunque, a tenere conto di quelli di questi ultimi. Non è ancora chiaro, tuttavia, quali possano essere contenuti e conseguenze pratiche di questa opzione legislativa. Si tratterebbe di una mera esplicitazione della possibilità per gli amministratori di occuparsi anche degli interessi degli <b>stakeholders</b> nell'ambito della c.d. Responsabilità Sociale d'Impresa oppure muterebbero i loro doveri di <b>loyalty</b>, non più riferibili solo alla creazione di valore per gli azionisti? Le conseguenze sul piano dei doveri e della responsabilità dei gestori, nonché delle azioni esperibili per farle valere, sarebbero ovviamente diverse.</p> <p>Anche qualora si accetti la visione del c.d. <b>stakeholdersim</b> è poi opportuno indagarne, da un punto di vista giuridico ed economico, i suoi riflessi sia per la società quando intercetta sul mercato risorse (di <b>equity</b> o di debito) ESG, sia per la sua <b>corporate governance</b>. Sotto entrambi i profili appare fondamentale il tema della valutazione delle <b>performance</b> attese sui fattori <b>Environmental &amp; Social</b>. Si tratta, infatti, di verifiche difficili da compiere in termini economici e, più in generale, secondo criteri oggettivi, ancora una volta tanto per la società oggetto di investimenti ESG, quanto per i suoi organi di governo. Basti pensare a quei piani di remunerazione degli amministratori che includono il raggiungimento di determinati obiettivi ESG, richiamati come si è detto dallo stesso nuovo Codice di Corporate Governance.</p> <p>In definitiva, la ricerca ha l'obiettivo di indagare se, come e con quali conseguenze si potrà passare da una società degli azionisti a una vera e propria <b>stakeholder company</b>.</p>
Paesi in cui può essere condotta la ricerca (oltre all'Italia)	Tutti
Paesi di residenza dei candidati	Tutti
Nazionalità dei candidati	Tutti